

Riepilogo delle misure previste nelle zona rossa (RT sopra 2)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l'Ordinanza 13 novembre 2020 che individua le Regioni in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità. Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore dalle 00.00 del 15 novembre 2020 e resteranno in vigore per 15 giorni.

SPOSTAMENTI

All'interno dell'area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell'area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute.

Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Per scaricare il modulo di autodichiarazione compilabile:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

EVENTI, CINEMA, MUSEI

Nella zona rossa non sono permesse le fiere, i convegni e neanche gli eventi a loro assimilati, come i mercatini di Natale. Chiusi i musei e sospese le mostre. Chiusura anche per teatri e cinema.

BAR, RISTORANTI, PASTICCERIE

Sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano.

SPORT e PASSEGGIATE

Sono ammesse le passeggiate ma solo vicino all'abitazione. Consentita l'attività MOTORIA, sempre vicino alla propria abitazione e in forma individuale, rispettando la distanza di un metro e indossando la mascherina.

L'attività SPORTIVA parimenti, andrà svolta esclusivamente all'aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione nel rispetto del distanziamento di 2 metri. Si può andare in bicicletta solo per raggiungere il luogo di lavoro o effettuare altri spostamenti necessari. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività MOTORIA all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività SPORTIVA, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione.

Per maggiori info:

<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/>

Attività consentite:

SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO

-In esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

-Di prodotti surgelati

-In esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

-Di prodotti alimentari

-Di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

-Di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

-Di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

-Di articoli igienico-sanitari

-Di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio

-Di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

-Di libri in esercizi specializzati

-Di giornali, riviste e periodici

-Di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

-Di confezioni e calzature per bambini e neonati

-Di biancheria personale

-Di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

-Di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

-Di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

-Di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

-Di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

-Di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

-Di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

-Di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

-Di materiale per ottica e fotografia

-Di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

-Di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

-Di articoli funerari e cimiteriali

-Ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e

fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

-Di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

-Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SERVIZI PER LA PERSONA

-Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

-Attività delle lavanderie industriali

-Altre lavanderie, tintorie

-Servizi di pompe funebri e attività connesse

-Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

- Per le **ATTIVITA' IN AGRICOLTURA** è opportuno precisare in base alle FAQ pubblicate sul sito del Governo:

D: È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

R: Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020.

Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite: a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il **POSSESSO** di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per maggiori info:

<http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>